



*Consiglio Regionale della Puglia*

LEGGE REGIONALE 1 FEBBRAIO 2013, N. 2

**“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 novembre 2009, n. 28 (Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni, certificazioni e idoneità sanitarie)”**



LEGGE REGIONALE

**“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 novembre 2009, n. 28 (Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni, certificazioni e idoneità sanitarie)”**

Il Consiglio regionale ha approvato  
la seguente legge:

Art. 1

*Inserimento articolo 2 bis alla legge regionale 27 novembre 2009,  
n.28*

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 27 novembre 2009, n. 28 (Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie), è inserito il seguente:

“Art. 2 bis

*Soppressione obbligo vidimazione registro degli infortuni*

1. Il registro degli infortuni previsto dalla lettera o) dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), da tenere secondo il modello e le modalità previste dal decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza



sociale del 12 settembre 1958, non è soggetto a vidimazione da parte dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

2. Ai fini della tenuta del registro degli infortuni e della statistica degli infortuni di cui all'articolo 404 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), i datori di lavoro possono sostituire il registro cartaceo degli infortuni con le registrazioni effettuate su supporto informatico che contengano tutti i dati dell'infortunio previsti nel decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale del 12 settembre 1958, purché tali dati siano immediatamente disponibili mediante stampa, a richiesta degli organi di vigilanza.”.

Art. 2

*Inserimento articolo 2 ter alla l.r. 28/2009*

1. Dopo l'articolo 2 bis della l. r. n. 28/2009 è inserito il seguente:

“Art. 2 ter

*Soppressione certificato medico di non contagiosità*

1. E' soppresso l'obbligo della certificazione medica di non contagiosità richiesto agli alimentaristi dopo l'assenza per malattia oltre i cinque giorni.”.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
(Onofrio Introna)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO  
(Silvana Vernola)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI  
(Silvana Vernola)



*Consiglio Regionale della Puglia*

4

E' estratto del verbale della seduta del 23 gennaio 2013 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
(Onofrio Introna)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO  
(Silvana Vernola)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI  
(Silvana Vernola)